

Linee Guida per la redazione del Piano di settore per la telefonia mobile

*Esaminate con parere favorevole nella seduta della
Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente
del 30 aprile 2021*

INDICE

INDICE.....	2
1. PREMESSA.....	3
2. QUADRO NORMATIVO.....	4
2.1 – Normativa statale.....	4
3. IL PIANO DI SETTORE PER LA TELEFONIA MOBILE.....	8
4. ANALISI TERRITORIALE.....	10
4.1 Vincoli di tipo ambientale.....	10
4.1.1 Aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004.....	11
4.1.2 I Siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale.....	11
4.1.3 Aree tutelate dal Piano di Assetto del Territorio.....	11
4.2 – Vincoli di tipo storico-architettonico-culturale.....	12
4.2.1 Centri storici.....	12
4.2.2 Ambiti e edifici soggetti a vincolo di interesse storico artistico ai sensi del D.lgs. 42/2004.....	12
4.2.3 Aree di interesse archeologico, castelli e archeologia industriale.....	12
4.3 Aree con destinazioni di interesse pubblico – localizzazioni incompatibili.....	13
4.4 Aree residenziali, servizi e produttive.....	13
4.5 Infrastrutture e impianti tecnologici.....	13
4.6 Aree di proprietà pubblica.....	14
5. REDAZIONE DEL PIANO DI SETTORE.....	15
5.1 Localizzazioni incompatibili.....	15
5.2 Siti idonei.....	16
5.3 Territorio neutro.....	17
6. GLI ELABORATI DEL PIANO.....	18

1. PREMESSA

La crescita delle stazioni radio-base per la telefonia mobile negli ultimi anni e l'esigenza contrastante di una programmazione preventiva di tali installazioni fondata sulle più recenti acquisizioni tecniche e scientifiche, desta sospetti, condizionamenti e timori: ogni installazione di una struttura per la telefonia genera la nascita di un comitato di cittadini che esigono, giustamente, rassicurazioni e garanzie e che spesso generano contenziosi legali nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei gestori della telefonia. È evidente che l'allineamento di interessi contrapposti debba trovare, ove possibile, un giusto riconoscimento: occorre, infatti, tutelare da un lato la necessità dei gestori ad esercitare in condizioni adeguate lo svolgimento del servizio di telefonia mobile, dall'altro il diritto degli utenti a beneficiare del servizio offerto e d'altro canto garantire che ciò si verifichi senza pregiudizio per la salute dei soggetti esposti, né per il valore di mercato dei fabbricati, la tutela ambientale e paesaggistica delle aree interessate al sito dove avviene l'installazione.

Con l'avvento della nuova tecnologia 5G, che per lo sviluppo della struttura richiede un maggior numero di installazioni, i piani di settore per le reti di telefonia mobile risultano ancora più necessari per poter governare meglio l'espansione ed evoluzione in modo che sia consona alla situazione territoriale.

Diversi Comuni hanno manifestato nel tempo l'esigenza di svolgere in forma associata il servizio di redazione e gestione dei Piani di Telefonia Mobile, con lo scopo di redigere un piano che, come modalità, partisse da analisi e scelte progettuali sovracomunali condivise nei criteri di redazione e negli obiettivi.

Le presenti linee guida, pertanto, hanno lo scopo di perseguire l'interesse comune di pianificare in modo uniforme, a livello sovracomunale, lo sviluppo delle reti di telefonia mobile al fine di contemperare le esigenze di corretto uso del territorio, di diritto alla connettività e di salute pubblica.

2. QUADRO NORMATIVO

In questo paragrafo si intendono descrivere in modo molto breve i principali riferimenti normativi che caratterizzano i sistemi di telecomunicazioni mobili e che debbono essere considerati all'atto della pianificazione.

2.1 – Normativa statale

Nel 2001 è stata approvata una **Legge quadro (legge n. 36 del 22/2/2001)** che, adottando il principio di precauzione, intende tutelare la salute pubblica non solo dagli effetti certi dei campi elettromagnetici, ma anche dagli effetti possibili o probabili. L'oggetto della legge sono gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili e militari che possono comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 50 Hz e 300 GHz. La legge ripartisce inoltre le competenze tra Stato e Regioni:

- ❑ lo Stato deve determinare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità
- ❑ le Regioni hanno il compito di adeguare la propria legislazione a quanto definito dallo Stato, sia relativamente ai limiti e ai valori, che ai criteri ed alle modalità già definite a livello nazionale.

In particolare, alle Regioni spetta:

- ❑ l'esercizio delle funzioni relative alla individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti;
- ❑ la definizione delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti;
- ❑ l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità;
- ❑ la definizione delle competenze che spettano alle province e ai comuni.

I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine sono stati definiti da due Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, uno relativo alle basse frequenze e uno relativo alle alte frequenze, emessi l'08.07.2003. I campi elettromagnetici ad alta frequenza sono quelli compresi tra 100 kHz e 300 GHz; Nel caso di esposizioni a campi con frequenza da 100 kHz a 300 GHz, i valori di immissione dei campi stessi, intesi come valori efficaci-mediati e su qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono essere superati i limiti di cui alla tabella 1 seguente.

Tabella 1

	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo Magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m ²)
Limiti di esposizione*			
0,1<f<= 3 MHz	60	0.2	-
3<f<= 3000 MHz	20	0.05	1
3<f<=300 GHz	40	0.01	4

* è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione.

A titolo cautelativo, per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni a campi generati dalle suddette frequenze nei luoghi in cui possano esserci permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere (), si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2.

Riguardo ai luoghi nei quali può esservi permanenza prolungata, il DM 7/12/2016 ha approvato le Linee guida ex decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili, nel caso di utilizzazione per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere. Tipicamente rientrano in questa categoria tutti gli edifici e loro pertinenze esterne fruibili come ambienti abitativi ad esempio balconi, terrazzi, cortili...

A seguito di quanto specificato dall'art. 14 del Decreto-legge n. 179/2012, convertito nella L. 221/2012, i valori di attenzione / obiettivi di qualità, rilevati ad un'altezza di 1,5 m sul piano di calpestio, sono ora riferiti a una *media dei valori nell'arco delle 24 ore*.

Tabella 2

Frequenza	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m ²)
0,1 MHz<f<=300 GHz	6	0.016	0,10 (3 MHz-300 GHz)

Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, inoltre, i valori di emissione dei campi, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 (obiettivi di qualità).

Per aree intensamente frequentate, ai sensi del DPCM 08.07.03, si intendono anche superfici edificate, ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento dei bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Tabella 3

Frequenza	Intensità di campo elettrico E(V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m ²)
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0.016	0,10 (3 MHz-300 GHz)

La materia relativa alle infrastrutture e agli impianti per telecomunicazioni è regolamentata dal D.lgs n. 259 del 1° agosto 2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, il quale ribadisce l’assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria e ad esse si applica, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, la normativa vigente in materia.

Gli impianti di reti di comunicazione elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministero delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse.

In particolare, l’installazione delle stazioni radio base per telefonia mobile è regolamentata dagli articoli 87 e seguenti del Decreto:

- l’articolo 87 riguarda le stazioni da installare ex novo: il gestore invia l’istanza di autorizzazione all’Ente locale, che deve pronunciarsi entro il termine di 90 giorni, scaduto il quale interviene il meccanismo del silenzio-assenso. Il gestore deve presentare la documentazione prevista dal modello A dell’all. 13 al Decreto. Copia dell’istanza viene inoltrata contestualmente ad Arpav, che si pronuncia entro trenta giorni; anche per quanto riguarda il parere Arpav, allo scadere di un termine fissato in trenta giorni interviene il meccanismo del silenzio-assenso;
- l’articolo 87-bis riguarda le riconfigurazioni di stazioni radio base esistenti, compreso il posizionamento di antenne trasmettenti da parte di un nuovo gestore su una infrastruttura in cui siano già operanti uno o più gestori. In luogo dell’istanza di autorizzazione viene prodotta una SCIA, allegando la documentazione prevista dal modello B (all. 13 al Decreto). Il tempo di conclusione del procedimento da parte dell’Ente locale si riduce a 60 giorni, mentre il pronunciamento di Arpav mantiene il termine dei trenta giorni;
- l’articolo 87-ter, prevede una procedura semplificata (autocertificazione da inviare contestualmente all’attuazione dell’intervento) nel caso di variazioni non sostanziali degli impianti già provvisti di titolo abilitativo
- L’articolo 87 quater, introdotto di recente prevede una procedura semplificata (installazione previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale) nel caso di impianti temporanei.

Semplificazioni al procedimento amministrativo necessario per l’installazione sono state introdotte anche dall’articolo 35 comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 per sistemi d’antenna di bassa potenza. In particolare, qualora la potenza al connettore d’antenna sia minore o al massimo uguale a 10 W e la dimensione della superficie radiante minore o al

massimo uguale a 0,5 m², è sufficiente una autocertificazione di attivazione da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'Ente locale e ad Arpav. Se la potenza è ≤ 5 W e l'ingombro fisico ≤ 20 litri, il gestore non è tenuto ad alcun adempimento.

3. IL PIANO DI SETTORE PER LA TELEFONIA MOBILE

I Piani comunali di Settore per la localizzazione degli Impianti di Telefonia Mobile hanno i seguenti obiettivi:

- perseguire l'uso razionale del territorio, la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni naturali, in quanto costituiscono risorse non rinnovabili e patrimonio dell'intera comunità regionale;
- tenere in considerazione sia le necessità dell'Amministrazione comunale che i programmi dei gestori di rete per la telefonia mobile;
- definire, di preferenza sulla base di protocolli d'intesa con i gestori medesimi, la localizzazione delle strutture per l'installazione di impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio e le loro eventuali modifiche;
- assicurare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2003, n. 199.

Lo strumento che si è inteso predisporre segue le logiche normative approvate in alcune regioni d'Italia, come ad esempio la Lombardia, il Friuli-Venezia Giulia e l'Emilia-Romagna; in sintesi in tali regioni vengono delineati:

- i criteri per la redazione di piani;
- l'obbligo della presentazione dei piani di sviluppo da parte dei gestori del servizio pubblico di telefonia mobile.

In particolare, quest'ultimo obbligo non è presente in Regione Veneto e in virtù della gerarchia delle fonti del nostro ordinamento si è ritenuto di introdurre tale obbligo mediante il quale è possibile fare una pianificazione del settore in questione, a livello più basso, vale a dire di normativa comunale.

La struttura dei piani si basa sulle *tavole di analisi* dove vengono individuati vincoli territoriali e piani di sviluppo dei gestori interessati, l'impatto dei campi elettromagnetici prodotti dagli impianti esistenti, per completarsi con le *tavole di progetto* dove vengono individuate le aree ove è possibile realizzare gli impianti a fronte del calcolo degli impatti elettromagnetici calcolati. Tale struttura viene ad essere introdotta attraverso le Norme di Attuazione, con le quali si definiscono i possibili interventi.

Nel Piano vengono altresì definite le linee guida attraverso le quali impostare la rete di monitoraggio e dare la massima trasparenza ai risultati ottenuti con la pianificazione intrapresa.

La **procedura** amministrativa per l'adozione e l'approvazione del Piano di settore è la seguente:

- il Piano è adottato dal Consiglio Comunale;

- ❑ la delibera di adozione, divenuta esecutiva con i relativi elaborati, è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. L'avviso di deposito sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e nel sito web comunale ai sensi dell'art. 32 L.69/2009.
- ❑ Il piano adottato dovrà essere inviato ai soggetti competenti in materia ambientale per acquisirne il parere con particolare riguardo alla Valutazione di Impatto Ambiente Strategia ai sensi del 12 del D. Lgs 152/2006 e secondo le indicazioni di cui alla D. G. R. 384/2013 e/o dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357 (VincA); il medesimo parere deve essere richiesto anche nel caso di revisione dei piani antenne approvati prima delle presenti linee guida;
- ❑ entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni al Piano;
- ❑ il Piano che interessi beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137), è sottoposto, successivamente all'adozione, al parere del Ministero per i beni e le attività culturali; tale parere, da assumere entro novanta giorni dalla richiesta, ha effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti i beni culturali;
- ❑ l'autorità competente verifica se il piano determina impatti significativi sull'ambiente e entro 45 giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare, emette il provvedimento, assoggettando o escludendo il piano dalla valutazione;
- ❑ decorsi i termini di deposito e pubblicazione il Consiglio Comunale si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto obbligatoriamente della loro mancanza e approva il Piano introducendovi le modifiche conseguenti all'accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e opposizioni, nonché delle modifiche conseguenti al parere vincolante del Ministero per i beni e le attività culturali;
- ❑ la deliberazione di approvazione del Piano, divenuta esecutiva, è pubblicata all'Albo Comunale per quindici giorni consecutivi decorso i quali il piano diventa efficace;
- ❑ l'approvazione del Piano costituirà variante parziale di adozione al vigente strumento urbanistico comunale ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;
- ❑ per l'approvazione del piano dei comuni non ancora dotati di PAT/PI ci si avvarrà dell'art. 48, comma 1 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..

Come si può osservare l'impianto e l'iter procedurale è simile alla pianificazione urbanistica; tale scelta è volutamente seguita al fine di rafforzare l'attività pianificatoria in capo al Comune. Il piano così vigente ha durata indeterminata e può essere aggiornato qualora sia necessario individuare nuove o diverse localizzazioni, di norma con cadenza annuale.

4. ANALISI TERRITORIALE

L'elaborazione del piano deve assicurare, oltre alla trasparenza delle scelte relative alla localizzazione degli impianti, una sequenza ordinata di fasi di approfondimento aventi l'obiettivo finale di riconoscere le aree idonee ad ospitare gli impianti.

La prima fase è quindi dedicata alla ricognizione dello stato di fatto con l'individuazione delle infrastrutture per la telefonia mobile esistenti e l'evidenziazione dei valori di campo elettromagnetico relativi alle varie aree del territorio Comunale.

L'analisi pertanto parte dall'evidenziazione, in particolare nella tavola 1 del piano medesimo, dei seguenti elementi:

- le aree sottoposte ai vincoli paesaggistici, ai vincoli di tipo forestale, idrogeologico ed ambientale in genere, all'interno dei quali dovrà essere posta una particolare cura nella progettazione degli impianti.
- aree ed i fabbricati sottoposti a vincoli di tipo storico, architettonico e culturale (D.Lgs. 42/2004, ex legge 1089/39) e ex L.R. 25/1985
- aree dove le localizzazioni sono incompatibili per la presenza di situazioni particolari (attrezzature per l'infanzia, l'istruzione, l'assistenza ai disabili);
- aree con destinazioni residenziali, a servizi e produttive;
- aree preferenziali, intese quali parti di territorio in cui si riscontra attitudine alla localizzazione di impianti;
- siti di proprietà comunale o pubblica potenzialmente idonei ad ospitare impianti di telefonia mobile.

Da tale individuazione cartografica è possibile, per esclusione, definire la parte del territorio comunale da considerare neutra, in quanto in essa non sono presenti particolari vincoli o limitazioni, ma neppure dimostra una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti.

Per semplicità espositiva di seguito vengono approfonditi i gruppi di aree sopra descritte articolando per ciascuna di esse le diverse componenti che sono oggetto di analisi, verifica ed eventuale rappresentazione cartografica.

4.1 Vincoli di tipo ambientale

In tale tipo di vincolo sono introdotte le zone di seguito indicate:

- le aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004;
- i siti di importanza comunitaria (SIC) le zone di protezione speciale (ZPS) della rete natura 2000;
- la rete natura 2000 ai sensi della Direttiva CEE 79/409;
- i Parchi e le Riserve naturali;
- le aree tutelate dal Piano Regolatore Generale Comunale.

4.1.1 Aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004

Le aree individuate dalla norma indicata in tale paragrafo sono:

- il vincolo paesaggistico D. L.vo 42/2004;
- il vincolo sulle aree boscate D. L.vo 42/2004;
- Vincolo Fasce di Rispetto Fluviali.

4.1.2 I Siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale

I siti di interesse comunitario presenti nel territorio comunale sono quelli introdotti a seguito della presente normativa:

- Direttiva n. 79/409/CEE "Uccelli" del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatiche
- DPR n. 357/97: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE" che "disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate negli allegati B, D ed E."
- D.M. del 20 gennaio 1999 "Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE".
- D.M. 3 aprile 2000 "Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE"
- D.M. n. 224/2002 del 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" La Gestione dei Siti della Rete Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/Cee, 2000" Allegato II "Considerazioni sui piani di gestione"
- DPR n° 120/2003 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

4.1.3 Aree tutelate dal Piano di Assetto del Territorio

Dopo aver elencato e articolato i diversi vincoli e tutele previsti da leggi nazionali, regionali o strumenti urbanistici di livello sovra comunale, è necessario individuare nella redazione del piano di settore anche il contenuto del PAT che possiede una sua autonoma capacità normativa e vincolistica anche rispetto al tema dell'ambiente e del paesaggio. Per tale parte l'analisi si è pertanto focalizzata sulla individuazione delle aree sottoposte a vincoli di tipo ambientale di livello comunale; in questo lavoro, che è riassunto nella Tav. 1 dei Piani di Settore, sono quindi incluse quelle aree che non sono già comprese nelle categorie di vincoli ambientali o storico

culturali citate negli altri capitoli, che però il Comune tramite gli strumenti di pianificazione locale ha deciso per varie motivazioni di tutelare.

4.2 – Vincoli di tipo storico-architettonico-culturale

I vincoli di questo tipo, meglio noti come vincoli storico-artistici o monumentali, riguardano immobili e aree di notevole interesse pubblico derivante dal loro valore artistico, storico, archeologico o etnografico. Oltre a questi beni individuati ai sensi della vecchia Legge 1089 del 1939 sono stati indicati nelle cartografie anche i vincoli definiti dai singoli Piani comunali. Complessivamente, gli elementi presi in considerazione dal presente piano sono:

- i Centri storici;
- gli ambiti e gli edifici soggetti a vincolo di interesse storico artistico ai sensi del D.lgs. 42/2004;
- le aree di interesse archeologico, i castelli e l'archeologia industriale.

4.2.1 Centri storici

I centri storici rappresentano quelle parti dell'abitato che mantiene dei caratteri formali e/o tipologici tali da fargli assumere valore storico, artistico o culturale. Ogni Piano Regolatore Comunale ha riconosciuto all'interno del proprio territorio comunale gli agglomerati urbani di particolare pregio che meritano di essere individuati, perimetrati e regolamentati dalle Norme Tecniche di Attuazione.

4.2.2 Ambiti e edifici soggetti a vincolo di interesse storico artistico ai sensi del D.lgs. 42/2004

Il vincolo "ex 1089" è quello applicato dal Ministero che prevede per gli immobili interessati il divieto di realizzare interventi che ne possano pregiudicare l'aspetto. Gli effetti di carattere urbanistico di questo vincolo non riguardano solo gli immobili vincolati ma anche le aree e gli edifici adiacenti che possono essere assoggettati a particolari limiti a tutela dell'immobile vincolato.

4.2.3 Aree di interesse archeologico, castelli e archeologia industriale.

Oltre ai beni vincolati dalle leggi nazionali e/o regionali gli strumenti urbanistici comunali individuano e classificano quegli immobili che sono meritevoli di tutela dal punto di vista storico artistico. Le modalità di regolamentazione e classificazione non sono sempre omogenee da comune a comune e pertanto nella lettura dei diversi Piani Regolatori Comunali si è dovuto ricostruire un minimo di omogeneità nell'individuare ed evidenziare i diversi beni.

4.3 Aree con destinazioni di interesse pubblico – localizzazioni incompatibili.

In applicazione del principio di cautela, si stabiliscono quali sono le destinazioni incompatibili con la localizzazione di impianti fissi e mobili per la telefonia. In particolare, vengono individuati come incompatibili gli edifici e le relative pertinenze destinate a:

- asili nido;
- scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
- attrezzature per l'assistenza ai disabili;

È facoltà delle singole amministrazioni comunali estendere le destinazioni incompatibili anche ad ospedali e altre strutture adibite alla degenza, nonché alle scuole di ogni ordine e grado.

Nelle analisi condotte per la redazione del Piano di localizzazione delle antenne le suddette tipologie sono ordinate e raggruppate in due macrocategorie:

- le strutture per l'assistenza all'infanzia e l'istruzione;
- le strutture sanitarie e assistenziali.

4.4 Aree residenziali, servizi e produttive

Utilizzando quale base informativa la Carta Tecnica Regionale Numerica su cui sono riportate le destinazioni urbanistiche del vigente strumento urbanistico comunale, si procede al riconoscimento e alla classificazione delle diverse destinazioni d'uso esistenti e previste nel territorio. Sono riconosciute come significative due classi:

- le zone residenziali comprendenti sia quelle di completamento che le zone di espansione congiuntamente alle diverse destinazioni a servizi pubblici o di interesse pubblico;
- le zone produttive comprendenti sia le zone commerciali e artigianali che le industriali ed agroindustriali.

Dal primo gruppo sono rimaste escluse le zone residenziali già classificate quali centri storici che quindi rientravano in una delle precedenti tipologie.

4.5 Infrastrutture e impianti tecnologici

La presenza sul territorio di impianti tecnologici riveste ai fini della redazione dei Piani di Localizzazione delle Antenne una particolare rilevanza sia sotto l'aspetto della domanda che quello dell'offerta. Infatti, la presenza di infrastrutture per la mobilità, strade e ferrovie, rappresenta congiuntamente alle zone residenziali, uno dei principali input per l'elaborazione della domanda di servizi di telefonia mobile. D'altro lato, la presenza degli impianti di telefonia esistenti, richiesti o di particolari impianti tecnologici costituisce la principale fonte di informazione per valutare la copertura esistente e potenziale dei diversi servizi di telefonia.

La classificazione ha riguardato la presenza di stazioni radio base o di richieste di nuovi impianti formulate dai diversi gestori attivi (attualmente) sul territorio nazionale:

- Tim;
- Vodafone;
- Wind3;
- Linkem;
- Fastweb Air;
- Eolo;
- Iliad.

Qualora sul territorio siano presenti anche gestori di impianti radio e TV, nella pianificazione andrà tenuto conto anche dei relativi sistemi radianti.

La base dati utilizzata fa riferimento all'applicativo NirWeb messo a disposizione da ARPA Veneto e per ogni Comune si sono utilizzati non solo gli impianti ubicati all'interno del territorio di competenza, ma sono individuati anche tutti quegli impianti situati vicino al confine. NirWeb è un applicativo sviluppato da ARPAV per permettere ai Gestori degli Impianti di Telefonia Mobile (ITM) e Wi Max e alle Amministrazioni di accedere al DataBase ARPAV degli impianti presenti sul territorio di interesse.

4.6 Aree di proprietà pubblica

Tra i criteri da utilizzare per l'individuazione dei siti preferenziali ai fini della localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, vanno preferite quelle aree non comprese in ambiti incompatibili o sottoposte a vincolo che risultino di proprietà comunale o comunque di proprietà pubblica che siano ritenute idonee.

Qualora l'amministrazione non disponesse di aree di proprietà idonee alla localizzazione di questi tipi di impianti, ha facoltà di localizzare gli stessi su area privata previa stipula di atto unilaterale d'obbligo da parte del proprietario, al fine di poter pianificare i nuovi siti in modo da garantire una corretta pianificazione.

5. REDAZIONE DEL PIANO DI SETTORE

I piani di settore predisposti sono redatti con l'intento di perseguire le seguenti finalità:

- assicurare il diritto dei cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici, nel rispetto della vigente normativa di settore;
- assicurare un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione sul territorio regionale degli impianti;
- garantire agli utenti di usufruire del servizio di telefonia mobile sul territorio oggetto di analisi.

Nella redazione del Piano di Settore sono oggetto di valutazione:

- piani e programmi di sviluppo della rete da parte dei gestori e gli elementi di carattere strategico utili alla realizzazione dell'intervento;
- l'eventuale presenza di situazioni che evidenzino il superamento o la prossimità dei limiti del valore di campo;
- le interazioni potenziali con il sistema territoriale in relazione alla tipologia di insediamento, alle attività e ai piani vigenti;
- i siti prescelti rispetto al bacino di utenza servito e alla presenza di condizioni che possano oggettivamente favorire la localizzazione.

Oltre alla definizione di una specifica normativa che regola la materia attraverso un documento che si è definito come "Norme Tecniche di Attuazione", nell'elaborazione della parte progettuale del Piano di Settore sono evidenziate nelle cartografie:

- le aree dove le localizzazioni sono incompatibili per la presenza di situazioni particolari (attrezzature per l'infanzia, l'istruzione, l'assistenza ai disabili), salvo diversa previsione dell'amministrazione comunale; si veda l'art. 7 comma 1 delle Nta;
- le aree incompatibili con possibilità di deroga, ovvero le aree sottoposte ai vincoli paesaggistici e storico culturali (D.Lgs. 42/2004), ai vincoli di tipo forestale, idrogeologico ed ambientale in genere; si veda l'art. 7 comma 3 delle Nta;
- la rimanente parte del territorio Comunale considerata neutra in quanto in essa non sono presenti vincoli o limitazioni, ma non dimostra comunque una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti; si veda l'art. 8 delle Nta;
- i siti idonei alla realizzazione di impianti qualora disponibili delle aree di proprietà comunale e rispondenti alle esigenze comunicate con i piani di settore.

5.1 Localizzazioni incompatibili

Le localizzazioni incompatibili sono suddivise in due classi:

- le localizzazioni incompatibili;
- le localizzazioni incompatibili con possibilità di deroga previa approvazione dell'ente competente.

La prima classe comprende gli edifici e le relative pertinenze destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado, con possibilità delle amministrazioni comunali di estendere tale obbligo ad ogni ordine e grado, attrezzature per l'assistenza alla maternità ed all'infanzia, attrezzature per l'assistenza ai disabili (sempre fatta salva la possibilità delle amministrazioni comunali di estendere tale obbligo anche alle strutture dedicate all'assistenza agli anziani, agli ospedali e alle strutture adibite alla degenza), che nelle analisi sono raggruppate sotto la voce "aree con destinazioni di interesse pubblico-localizzazioni incompatibili". In queste zone la localizzazione degli impianti è vietata e non sono possibili deroghe e autorizzazioni in deroga come invece è previsto in altre situazioni.

La seconda classe riguardante le localizzazioni incompatibili raggruppa tutte le aree già classificate nelle analisi come "Aree sottoposte a vincoli di tipo ambientale" nel rispetto della normativa indicata nei paragrafi precedenti.

Su queste aree, per ragioni di salvaguardia delle peculiarità di tipo ambientale, paesaggistico e monumentale la possibilità di realizzare nuovi impianti per la telefonia mobile deve essere preventivamente autorizzata dall'organo competente per la tutela dell'area/edificio e dovrà comunque essere posta particolare cura nella progettazione degli impianti adottando anche specifiche e puntuali soluzioni tecniche.

5.2 Siti idonei

Una volta definiti quelli che sono i siti incompatibili si procede all'individuazione dei siti idonei, ovvero di quelli deputati alla localizzazione di nuovi impianti per la telefonia mobile. Vanno considerati tra i siti idonei per l'installazione di nuovi impianti:

- le aree per servizi tecnologici già individuate dai PAT/PI e sulle proprietà comunali o pubbliche ritenute idonee;
- in contesti non urbanizzati, nei pressi di infrastrutture esistenti (es. grandi arterie di trasporto o linee elettriche).

Inoltre, l'individuazione dei siti idonei e la tipologia d'impianto da realizzare avviene prendendo in esame anche i seguenti parametri:

- il programma di sviluppo della rete, presentato dai singoli gestori con la richiesta di nuove aree di ricerca per la localizzazione di nuovi ITM;
- le aree che risultano già di proprietà comunale;
- la minimizzazione delle esposizioni a campi elettromagnetici della popolazione residente;
- la ricerca di un sito che consenta un efficace inserimento, a livello paesaggistico, del nuovo impianto.

Quali siti idonei sono considerati solo quelli conformi ai programmi di sviluppo dei gestori della telefonia. Per la definizione di questi siti si parte dalle richieste presentate dai gestori attraverso i relativi programmi di sviluppo e sono individuati i siti che:

- sono compatibili con la richiesta presentata;
- garantiscono una efficiente copertura del territorio comunale;

- ❑ sono prioritariamente di proprietà comunale o pubblica e quindi cumulano i vantaggi dell'immediata disponibilità dell'area al ritorno economico per l'ente;
- ❑ sono compatibili sotto il profilo ambientale e paesaggistico.

Qualora il piano intenda prevedere la localizzazione di nuovi Impianti di Telefonia Mobile su aree non in disponibilità dell'amministrazione comunale, la previsione e realizzazione è subordinata alla preventiva stipula di accordo fra l'amministrazione comunale e il soggetto avente il diritto reale di godimento dell'area sulla quale si ipotizza la realizzazione dell'impianto medesimo.

5.3 Territorio neutro

Con questo termine viene intesa tutta la parte rimanente del territorio comunale ove non sono presenti vincoli o limitazioni e non emerge una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti. Questa categoria è poi suddivisa in tre sottoclassi:

- ❑ territorio neutro tutelato dal PAT/PI vigente al fine di evidenziare quelle parti del territorio che non rientrano tra quelle tutelate per legge (vincoli di tipo ambientale o storico-culturali), ma che l'amministrazione attraverso gli strumenti di pianificazione locale ha deciso comunque di tutelare;
- ❑ territorio neutro – aree a destinazione residenziale, servizi e aree industriali comprese nei centri abitati
- ❑ territorio neutro a destinazione agricola e aree produttive isolate.

La prima riguarda la parte del territorio comunale che nei PAT/PI trova sua individuazione e delimitazione in virtù delle proprie specifiche caratteristiche naturali piuttosto che storico-culturali. Questo comporta anche uno specifico regime giuridico delle aree attraverso l'introduzione nello strumento urbanistico di meccanismi di salvaguardia, tutela e valorizzazione. La seconda si riferisce alle zone che nei PAT/PI hanno una destinazione di tipo residenziale di completamento (aree già edificate), di espansione con intervento edilizio diretto (aree solo parzialmente edificate ove è possibile costruire partendo dal progetto edilizio) e di espansione soggette a strumento preventivo (aree libere o quasi completamente libere per le quali è necessario predisporre un progetto urbanistico di piano attuativo. Unitamente alle zone residenziali in questa sottoclasse rientrano le diverse aree a servizi (amministrativi, culturali, sociali, etc.) ad esclusione di quelle già considerate incompatibili (scuole, case di riposo, etc.) e quelle con destinazione di tipo produttivo (artigianale e industriale). Queste ultime sono prese in considerazione solo nei casi in cui rientrino all'interno dei perimetri dei centri abitati e quindi si pongano in una situazione di potenziale conflitto rispetto alle destinazioni residenziali ed a servizi.

L'ultima sottoclasse comprende la rimanente parte del territorio comunale a destinazione agricola che non sia interessata da particolari vincoli o limitazioni, come precedentemente descritti, e le zone ed attività produttive isolate e distinte dai principali centri e nuclei abitati.

6. GLI ELABORATI DEL PIANO

In linea generale, gli elaborati dei piani predisposti sono pertanto quelli di seguito indicati:

- ❑ - Relazione del Piano
- ❑ - NTA, Norma Tecniche di Attuazione
- ❑ - Schede Gestori degli Impianti di Telefonia Mobile (ITM)
- ❑ - n° 6 tavole grafiche del Piano che comprendono:
 - Tav. 1 - Tavola di analisi
 - Tav. 2 - Campi elettromagnetici area comunale
 - Tav. 3 - Campi elettromagnetici area dettaglio
 - Tav. 4 - Tavola punti di misura
 - Tav. 5 - Tavola di zonizzazione
 - Tav. 6 - Campi elettromagnetici area comunale – Progetto

Agli elaborati dopo l'adozione del piano è data la massima pubblicità anche attraverso la pubblicazione degli stessi su internet; in particolare viene predisposta una mappa interattiva sulla quale si possono verificare i valori di campo massimi attesi a diverse quote dal piano di campagna. Tale tipo di simulazione consente di valutare il campo all'atto dell'installazione/realizzazione dei nuovi impianti TLC previsti nel piano, nonché di quelli esistenti. Questo tipo di informazione è fondamentale per garantire una conoscenza degli impatti indotti dalla realizzazione degli impianti di telecomunicazione realizzati sul territorio.

Ai Comuni aderenti viene proposta anche la possibilità di effettuare i monitoraggi dei campi elettromagnetici allo scopo di controllare e quantificare le effettive emissioni di ogni singolo impianto TLC. Anche questo servizio va pubblicato su internet con la possibilità di scaricare delle schede dove nel dettaglio si potranno osservare le variazioni di campo nell'arco dei 14 giorni su cui si è fatto il rilievo.

Il monitoraggio prevede:

- l'individuazione dei soggetti con i quali effettuare le attività relative al monitoraggio ambientale;
- la messa a disposizione di centraline e altre attrezzature necessarie;
- l'individuazione dei punti di misura, tramite opportune simulazioni dell'intensità dei campi elettromagnetici al fine di individuare i luoghi di maggiore intensità di campo;
- il monitoraggio continuo per periodi della durata di due settimane su specifici punti preventivamente individuati;
- la pubblicazione web dei dati relativi ai risultati dei monitoraggi effettuati.